EDITORIALE

Il 2018 all'insegna della Security e delle (immancabili) Intercettazioni, per effetto della riforma sulla Privacy

Chi opera oggi negli ambiti affini alla privacy e alla security è già a conoscenza che il 2018 sarà l'anno in cui si concentreranno le maggiori novità in merito, al punto che in molti interpretano la somma dei rispettivi adempimenti regolamentari, sia in ambito pubblico che privato, come l'arrivo della tempesta perfetta. La perfezione non è di questo mondo ma l'idea rende molto, soprattutto se si considera - e pochi lo fanno - che a questi temi si legherà finalmente la riforma delle intercettazioni.
Andiamo per ordine.

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, o General Data Protection Regulation (GDPR), introdotto con il Regolamento UE 2016/679, entrerà in vigore a partire dal 25 maggio 2018 imponendo la nuova disciplina sulla privacy. Il Consiglio dei Ministri del **21 marzo 2018** ha approvato lo schema di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento e che modifica e coordina il nostro buon vecchio Codice della privacy (Dlgs 196/2003) con le nuove disposizione introdotte. Tra le principali novità del nuovo Regolamento sulla privacy vi sono: le nuove regole in materia di informativa e consenso; la portabilità dei dati; il diritto all'oblio e la conservazione limitata; il principio di accountability, che potrebbe essere tradotto in "responsabilizzazione, obbligo di rendicontazione e delega " che dal Titolare coinvolge tutti i soggetti dell'organizzazione; la figura del Responsabile della protezione dei dati personali; ecc.

La classificazione dei dati a cui eravamo abituati, e che tanto ci aiutava per comprendere i tipi di adeguamenti da applicare al trattamento, cambierà prevedendo come dati personali quelli genetici, biometrici, relativi alla salute e relativi a condanne penali e reati. Gli artt. 8 e 9 dello schema di Dlgs definiscono i principi relativi al trattamento di queste categorie. Chi opera a stretto contatto con la Security non potrà tralasciare anche le nuove modalità di trattamento dei dati previsti dalla Direttiva (UE) 2016/680, applicate dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il **23 marzo 2018** è stato presentato anche un schema di Dlgs che recepisce la Direttiva associata al Regolamento, azione rilevante considerando che il Regolamento è un atto legislativo vincolante mentre la Direttiva stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare, ma spetta poi ai singoli paesi definire attraverso disposizioni nazionali se e come tali obiettivi vadano raggiunti. Lo schema di Dlgs mira a creare un vero e proprio **Statuto** sulla raccolta ed il trattamento dei dati in ambito penale. La nuova normativa supera e sostituisce in gran parte quella attualmente presente nei titoli I e II della seconda parte del Codice196/2003 dedicate a specifici settori, in particolare quello giudiziario e quello dei trattamenti da parte delle forze di polizia. L'intero impianto legislativo è molto interessante da analizzare. Tra tutti gli articoli meritano una citazione: l'art. 4 che impone la distinzione tra categorie di interessati e dati; l'art. 8 che vieta le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producano effetti negativi nei confronti dell'interessato, come potrebbe accadere proprio nel caso delle intercettazioni; l'art. 28 che obbliga anche l'autorità giudiziaria a nominare della figura del responsabile della protezione dei dati; l'art. 37, comma 6, che esclude la competenza del Garante privacy in ordine al controllo del rispetto delle norme del Dlgs ai trattamenti effettuati dall'autorità giudiziaria nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nonché di quelle giudiziarie di pubblico ministero.

L'art. 92, comma 2, dello schema di Dlgs che recepisce il Regolamento prevede che il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotti, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente. Più in generale all'art 24 del Regolamento è previsto che il Titolare del trattamento metta in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al regolamento. Il richiamo alle misure organizzative è contenuto anche nello schema di Dlgs presentato l'**8 febbraio 2018** dalla PdCM che dovrebbe attuare in Italia la Direttiva 2016/1148 sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, meglio nota come **Direttiva NIS, legata al Regolamento sotto il profilo degli obblighi di comunicazione in caso di data breach**. Il decreto prevede l'adozione di misure tecnico-organizzative per ridurre il rischio e limitare l'impatto di incidenti informatici e l'obbligo di notifica di incidenti con impatto rilevante sulla fornitura dei servizi.

Infine, l'articolo 25 del Regolamento introduce il principio di **privacy by design** e **privacy by default**, il primo avente una portata nettamente superiore al secondo poiché per privacy by design si intende, più in generale, che i problemi dovranno essere valutati nella fase di progettazione e la sicurezza dovrà essere garantita durante tutto il ciclo del prodotto o del servizio. È proprio in questa fase di progettazione che i fornitori di un servizio di comunicazione elettronica devono prevedere la necessità di sviluppare anche le funzionalità obbligatorie per l'autorità giudiziaria, tra cui le intercettazioni che sono state riformate sul finire del 2017: ricordiamo la legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, che ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi per riformare la disciplina delle intercettazioni. L'art. 5 del Dlgs 29.12.2017 n. 216 entrerà in vigore il 26 luglio 2018 ed ha introdotto, tra l'altro, il nuovo art. 89-bis cpp che istituisce l'archivio riservato per cui si attendono ancora indicazioni di realizzazione che siano conformi con l'obiettivo della riforma stessa.

Giovanni Nazzaro